

**EMENDAMENTO**

**ART.26**

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

" Art. 26. bis. ( disposizioni relative alla concessionaria dell'esercizio della Ferrovia Principe di Granarolo)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 dicembre 1999 n. 472 le parole " e comunque non oltre il 31 dicembre 1999" sono soppresse."

Enrico Musso

## MOTIVAZIONE

Scopo della presente modifica è di riempire il periodo di vacanza della concessione di esercizio di linea della ferrovia Principe Granarolo al Comune di Genova,

Questo periodo intercorre fra la sottoscrizione dell'Accordo di programma per l'attuazione della delega ex articolo 8 del D.Lgs 422/97 , avvenuta in data 17 gennaio 2000, e la sua entrata in vigore in data 1 gennaio 2001 , ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 ( accordi di programma) del DPCM 16 novembre 2000 " individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs 19 novembre 1997 n. 422 in materia di trasporto pubblico locale"

**EMENDAMENTO**

**Art. 29**

1. L'articolo 29-bis è così sostituito:

“Art. 29-bis. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, sono prorogati di ventiquattro mesi.”

Enrico Musso

## MOTIVAZIONI

## MOTIVAZIONI

L'art. 5, c. 1, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161 prevede che entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (e cioè entro il 17 agosto 2007) le imprese di cui all'at. 1, comma 2 del d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 recante disposizioni in materia di accesso alla professione (imprese iscrittesi tra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 all'Albo degli autotrasportatori con il beneficio dell'esenzione dai requisiti previsti per l'accesso alla professione) dovessero adeguarsi al requisito di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. Dal giorno prima di tale scadenza (e quindi dal 16 agosto 2005) non erano infatti più applicabili le previgenti disposizioni (decreto del Ministro dei Trasporti 16 maggio 1991, n. 198) relative alla possibilità di ottenere l'attestato di idoneità professionale in esenzione d'esame.

La Commissione di Valutazione appositamente costituita per pronunciarsi in merito al possesso del requisito dell'idoneità professionale, valutando le istanze pervenute entro il termine del 17 agosto 2007, e a fronte delle immutate condizioni delle imprese il cui direttore non aveva esercitato il diritto di ottenere l'attestato di idoneità in esenzione d'esame ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 198/91, autorizzava le Province e i Comuni Provinciali per l'Albo degli autotrasportatori ad adeguare l'impresa in assenza dell'attestato della capacità professionale.

Presso la Commissione giacciono attualmente molte migliaia di istanze pervenute sia entro, sia oltre il termine del 17 agosto 2007; il presente emendamento consentirebbe la valutazione di tutte le istanze. A tali imprese potrebbe essere ugualmente riconosciuto l'attestato di idoneità alla professione, considerando gli anni di attività svolti, come già aveva previsto la normativa antecedente all'emanazione del DM 161/05, e come il legislatore europeo sta attualmente valutando di prevedere nella modifica da apportare al Regolamento in materia di accesso alla professione di autotrasportatore. Inoltre, la proroga di ventiquattro mesi proposta dal presente emendamento permette di riservare un pari trattamento a tutte le imprese di autotrasporto iscritte all'Albo.

